

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 26 maggio 2004, n. 10113.

La disciplina in tema di solidarietà passiva trova applicazione anche nell'ipotesi di affissione di manifesti politici fuori dagli spazi consentiti nei confronti del partito proprietario dei manifesti se non viene dimostrato che l'affissione è avvenuta contro la volontà dei dirigenti e anche in assenza di identificazione dell'autore materiale dell'infrazione.

Omissis

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 6 della Legge 689/81. Sostiene la giuridica erroneità delle ragioni poste a base della affermazione di responsabilità, individuate nella attribuzione al ..., nonostante la sua completa estraneità ai fatti, della qualifica, del tutto arbitraria, di usufruttuario dei manifesti e comunque di beneficiario degli stessi in considerazione del loro contenuto, con il richiamo, in quest'ultimo caso, di una posizione soggettiva del tutto influente ai fini in esame. Sostiene altresì che il giudice di pace erroneamente ha ritenuto, desumendolo dal verbale e dalla lettera della Prefettura di ..., che il ..., in base al quale è stato operato il collegamento con il ..., fosse stato l'autore materiale delle affissioni in quanto non ha considerato che egli fosse solo un membro del partito il cui nome compariva sul manifesto e che la lettera della Prefettura nessuna relazione aveva con i fatti di causa, essendo stata prodotta dallo stesso ... unicamente perché riguardava, sulla base di un chiarimento dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Interno, l'astratta affermazione secondo cui responsabile delle affissioni doveva ritenersi unicamente il trasgressore materiale. Sostiene ancora che in ogni caso i messaggi di natura ideologica o politica non sono soggetti ad alcun pagamento d'imposta, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 89/79 e 301/00).

La censura è infondata.

Il giudice di pace ha basato la propria decisione su una duplice "ratio decidendi", ciascuna munita di una propria autonomia. Per quanto riguarda la prima con la quale, nell'applicare l'art. 6 della Legge 689/81, il giudice di pace ha ravvisato la responsabilità del ... in quanto "usufruttuario" dei manifesti, si tratta in realtà di un'espressione impropria, non essendo configurabile in una situazione del genere alcun usufrutto nel senso giuridico da attribuire al termine.

Il riferimento non può che intendersi operato in realtà al diritto di proprietà, di cui il giudice di merito ha valorizzato evidentemente una delle facoltà, costituita dal diritto di utilizzazione del bene. Nell'ambito di tale più puntuale qualificazione trova corretta applicazione quindi il richiamato art. 6 della Legge 689/81 il quale al comma 1 considera obbligato in solido con l'autore materiale dell'illecito il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione se non prova che la cosa sia stata utilizzata, vale a dire che l'affissione sia avvenuta al di fuori degli spazi consentiti, contro la sua volontà, senza peraltro che l'identificazione dell'autore materiale possa ritenersi un requisito di legittimità per l'operatività della presunzione a carico del proprietario (su tale ultimo punto Sez. Un. 890/94). Rimane in tal modo assorbita, non risultando dall'impugnata sentenza che sia stata fornita la prova contraria che l'affissione sia avvenuta contro la sua volontà, ogni ulteriore considerazione sulla seconda "ratio decidendi" dedotta in relazione al comma 3 del richiamato art. 6 sul presupposto di un presunto rapporto di dipendenza o di rappresentanza di tale ..., identificato altrettanto presuntivamente quale autore materiale dell'affissione. Per quanto riguarda infine l'assunto, secondo cui i messaggi di natura politica od ideologica non sono soggetti ad alcun pagamento di imposte, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale (n. 89 del 1979 e n. 301 del 2000), la censura non è pertinente, riguardando tali decisioni l'imposta sulla pubblicità che la Corte Costituzionale ha ritenuto non dovuta per i messaggi cosiddetti ideologici e vertendosi invece nel caso in esame nella diversa ipotesi di affissioni al di fuori degli spazi consentiti, la cui disciplina il giudice delle leggi ha ritenuto nel tempo sempre conforme a costituzione in quanto relativa alle modalità di esercizio del diritto (sent. n. 1/56; n. 48/64; n. 129/70; n. 89/79). E ad analoghe conclusioni debbesi pervenire anche con riferimento al D.Lgs. 507/93, il cui vaglio da parte della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 301/00, ha riguardato solo gli aspetti relativi all'imposta comunale.

Con il quarto motivo infine il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 23 della Legge 689/81. Sostiene che il giudice di pace non ha considerato che la mancata produzione dell'originale del verbale non ha consentito di accertare che il ... per lo stesso fatto è stato sanzionato con due diverse disposizioni (quella in esame e l'art. 23 Cod. d. Str.) in violazione del principio di specialità.

Anche tale censura è infondata.

A differenza del primo motivo di ricorso - in cui la dedotta violazione dei diritti della difesa, correlata alla mancata produzione della documentazione da parte del Comune e segnatamente dell'originale del verbale di contestazione, è stata prospettata in maniera del tutto generica senza la necessaria indicazione delle concrete ricadute che tale

omissione ha comportato sull'esercizio della difesa - la presenta censura individua invece una concreta circostanza, costituita dal fatto che la copia del verbale non riporterebbe, a differenza dell'originale, l'indicazione di un'ulteriore violazione (art. 23 C.d.S.) per la quale si sarebbe proceduto a parte invece di applicare il principio di specialità previsto dall'art. 9 della Legge 689/81.

Ma, al di là di ogni considerazione di merito, che esula dal sindacato di questa Corte, sulla corrispondenza dell'originale con la copia, l'invocato principio non potrebbe in ogni caso trovare applicazione, perseguendo la norma in esame sulle affissioni e quella prevista dall'art. 23 C.d.S. due distinte finalità in quanto la prima tutela l'estetica e la pulizia delle città e la seconda la sicurezza stradale.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Omissis